

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69

(ABROGATO)

(1)(10)(11)

Note:

1 Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 59, L. R. 20/2000

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 60, L. R. 20/2000

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2004

5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

6 Comma 1 bis aggiunto da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

7 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 73, L. R. 22/2010

8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 222, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 222, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

10 La lettera a) del comma 1 e il comma 2 del presente articolo sono ripristinati nella versione precedente all'intervento modificativo dell'art. 222 L.R. 26/2012, per effetto

dell'abrogazione del medesimo art. 222 ad opera dell'art. 15 L.R. 21/2013.

11 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018

Art. 70

(ABROGATO)

(23)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 13/1998

2 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

4 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

5 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

6 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

7 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

8 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

9 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

10 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

11 Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

12 Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

13 Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

14 Lettera p) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

15 Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

16 Lettera r) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

17 Lettera s) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

18 Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

19 Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

20 Lettera v) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

21 Lettera z) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

22 Parole sostituite al comma 3 da art. 144, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010

23 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018

Art. 71

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

Art. 72

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 73

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 74

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 75

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/1991)(1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento.
>>.

2. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno

1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; >>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.

4. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. >>.

5. All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>.

6. All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>.

7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive

disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, già prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.

8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.

Art. 76

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001

Art. 77

(Abrogazioni)

1. L'articolo 5 della legge regionale 19/1992 è abrogato.

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

4. All'articolo 237 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, il comma 3 è abrogato.

5. La legge regionale 11/1983 è abrogata.

6. La legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, è abrogata.

7. L' articolo 36 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, è abrogato.

8. L' articolo 38 della legge regionale 24/1996 è abrogato.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

2 Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 78

(ABROGATO)

(1)(5)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

2 Comma 9 bis aggiunto da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 2, L. R. 33/1997

4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 33/1997

5 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 79

(Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)(9)(19)(20)

1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.

2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:

a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.

3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/1998

4 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

5 Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

6 Comma 4 quater aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

7 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

- 8** Comma 4 sexies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
- 9** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 37, L. R. 20/2000
- 10** Parole soppresse al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L. R. 20/2000
- 11** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L. R. 18/2004
- 12** Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
- 13** Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
- 14** Comma 4 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
- 15** Comma 4 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
- 16** Comma 4 quater abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
- 17** Comma 4 quinquies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
- 18** Comma 4 sexies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
- 19** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 6 bis, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
- 20** Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 80

(Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.

Art. 81

(Attuazione della legge 442/1971)

1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.

Art. 82

(Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004)(1)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

Note:

1 Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 83

(Compensi spettanti agli organi dell'Ente parco)(1)

1. Al Presidente dell'Ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.

2. Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.

3. Al Revisore dei conti dell'Ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 84

(Norme finanziarie)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.

(3)(5)

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione.

(4)(6)

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:

a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:

1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:

1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo

stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-

1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.

16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.

18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

(1)(2)

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-

1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

22. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.

25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;

3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;

b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;

c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.

26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di

pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a)** lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
- b)** lire 950 milioni dal capitolo 3000;
- c)** lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
- 2** Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998
- 3** Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
- 4** Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
- 5** Parole soppresse al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 6** Parole soppresse al comma 4 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021